

TITOLO I

Denominazione - Sede - Durata

Art. 1 - Denominazione, sede e durata -

È costituita, nel rispetto del D. Lgs. 117/2017 e s.m.i., del Codice civile e della normativa in materia, l'Organizzazione di Volontariato **"COMITATO SALVIAMO CAMPANA"** apartitica e non confessionale.

L'acronimo OdV potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro regionale delle organizzazioni di volontariato o, qualora operativo, al Registro unico nazionale del terzo settore.

L'organizzazione ha sede legale in Campania (CS) in Via Papa Giovanni n. 7 ed ha durata illimitata.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico potrà essere utilizzato come nome anche le diciture "SALVIAMO CAMPANA" oppure "SOS CAMPANA".

Art. 2 - Statuto -

L'organizzazione di volontariato è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

Gli atti costitutivi o gli statuti disciplinano l'ordinamento interno, la struttura di governo e la composizione e il funzionamento degli organi sociali delle reti associative nel rispetto dei principi di democraticità, pari opportunità ed eguaglianza di tutti gli associati e di elettività delle cariche sociali.

Art. 3 - Efficacia e interpretazione dello statuto -

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'organizzazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa.

Lo statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

TITOLO II

Finalità e Attività

Art. 4 - Finalità dell'organizzazione -

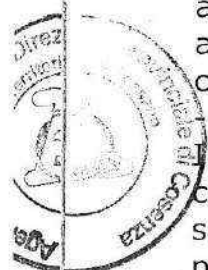
L'organizzazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 5 - Attività dell'organizzazione -

L'Associazione-organizzazione intende esercitare in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale così come descritte dal Codice del Terzo Settore ai sensi dell'art. 5:

- a. interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- b. educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- c. interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;
- d. interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- e. organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;
- f. formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- g. servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;
- h. beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale;

Le attività che si propone di svolgere prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati sono:



a) tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, con esclusione delle attività esercitate abitualmente di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani considerati speciali e pericolosi, attraverso:

- servizi di progettazione, realizzazione, gestione e manutenzione ambientale. In particolare: recupero di ambiti naturalisticamente e/o paesaggisticamente compromessi; rinaturalizzazione ambientale; attività e gestione della selvicoltura; inserimento paesaggistico-ambientale di infrastrutture; progettazione e realizzazione degli spazi verdi urbani e suburbani pubblici e privati; analisi paesaggistiche e territoriali; pianificazione ecologica del territorio; valutazione di impatto ambientale; arredo urbano; restauro conservativo di parchi e giardini storici; manutenzione del verde sportivo e inverdimento pubblico;

- educazione ambientale, promozione e organizzazione di corsi, convegni, seminari, dibattiti per introdurre o approfondire tematiche scientifico-ambientali (apicoltura, cucina naturale, agricoltura biologica, zootecnia ecc.), preparazione e gestione di corsi di preparazione e di aggiornamento per educatori, animatori e operatori socio-culturali; produzione di materiale informativo e di documentazione;

- costituzione e gestione di un centro di documentazione, ricerca ed informazione aperto a enti pubblici o privati e a privati cittadini;

- redazione, traduzione, diffusione di dispense, riviste, libri e altro materiale informativo e di documentazione di interesse scientifico-ambientale e storico-architettonico;

b) gestione di centri ricreativi e di iniziative ricreative finalizzati all'animazione del tempo libero di anziani/e, bambini/e, e giovani e più in generale di tutti coloro che vivono in situazioni di disagio;

c) attività di assistenza sociale e di formazione extra scolastica nei confronti di soggetti svantaggiati in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari;

d) attività di stimolo e sensibilizzazione dei cittadini verso risorse, strutture e infrastrutture del patrimonio collettivo per il pieno sfruttamento delle loro potenzialità;

e) attuazione di iniziative volte al sostegno della terza età e finalizzate a contrastare fenomeni di emarginazione sociale e/o povertà economica ed educativa;

f) concessione gratuita di alimenti, prodotti farmaceutici o erogazione di denaro, beni e servizi a sostegno di persone svantaggiate;

g) iniziative volte all'inserimento lavorativo di disoccupati e inoccupati attraverso anche l'organizzazione di corsi di formazione volti ad ampliare il bagaglio di competenze ed esperienze.

Per l'attività di interesse generale prestata l'organizzazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

L'organizzazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte dell'organo di amministrazione.

L'organizzazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017.

L'organizzazione di volontariato opera nel territorio della Regione Calabria.

TITOLO III

SOCI E ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO

Art. 6 - Ammissione -

Sono soci dell'organizzazione le persone fisiche che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale.

Possono aderire all'organizzazione altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non superi il cinquanta per cento del numero delle organizzazioni di volontariato.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'organizzazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno.

L'ammissione all'organizzazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato, trasmessa per iscritto al Consiglio Direttivo, secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda, l'organo di amministrazione comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola.

L'aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Non è ammessa la categoria di associati temporanei.

La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

Art. 7 - Diritti ed obblighi dei Soci-

I soci dell'organizzazione hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'organizzazione e controllarne l'andamento;

- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi di legge;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico-finanziario, consultare i verbali;
- votare in Assemblea purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati.

Ciascun associato ha diritto ad un voto e il dovere di:

- a) rispettare il presente statuto i regolamenti interni e le delibere del Consiglio Direttivo;
- b) svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà;
- c) versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito.

Art. 8 - Definizione di socio -

Sono soci, oltre ai partecipanti all'Atto Costitutivo, tutti coloro, persone fisiche e giuridiche, associazioni e/o Enti, che ne condividono in modo espresso gli scopi e si impegnano a dedicare una parte del loro tempo per il loro raggiungimento.

L'associazione ha la facoltà di conferire la qualifica di Soci onorari scelti tra coloro che si sono particolarmente distinti per gesti e azioni di rilevante significato rispetto ai fini culturali e istituzionali dell'Associazione stessa.

In base alle disposizioni di L. 196/2003 e successive modificazioni, tutti i dati personali raccolti saranno soggetti alla riservatezza ed impiegati per le sole finalità dell'associazione previo assenso scritto del socio. Il diniego va motivato.

Art.9 - Ammissione dei nuovi Soci -

L'ammissione di nuovi Soci è deliberata dal Consiglio Direttivo con riferimento all'art. 6 del presente Statuto.

Il richiedente dovrà presentare domanda per iscritto nella quale specificare le proprie complete generalità.

Il nuovo Socio deve essere presentato da almeno due Soci.

Art. 10 - Cessazione della qualifica di Socio -

I Soci cessano di appartenere all'Associazione per recesso, decadenza, esclusione e per causa di morte.

Art. 11 - Recesso dei Soci -

Il Socio che non sia più in grado di collaborare e/o partecipare al perseguimento degli scopi sociali può recedere su domanda scritta al Consiglio Direttivo, in ogni momento.

Il recesso è accordato dal Consiglio Direttivo tenendo conto degli impegni che il socio ha in corso con l'Associazione.

Art. 12 - Decadenza dei Soci -

Può essere, dal Consiglio Direttivo, dichiarato decaduto il Socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;

b) che non sia più in grado di concorrere in alcun modo al raggiungimento degli scopi Sociali.

Tale provvedimento dovrà essere comunicato all'Associato dichiarato decaduto, il quale, entro 30 gg dalla comunicazione può ricorrere all'assemblea dei soci.

Art. 13 - Esclusione dei Soci -

Può essere escluso il Socio:

- a) che svolga attività in contrasto con quelle dell'Associazione;
- b) che non osservi le deliberazioni degli organi Sociali competenti;
- c) che non partecipa alla vita dell'Associazione e o che tiene comportamenti contrari agli scopi dell'Associazione;
- d) che non esegue in tutto o in parte il versamento delle quote sociali;
- e) che non adempie i doveri inerenti alla qualità di Associato o gli impegni assunti verso l'Associazione.
- f) che senza giustificato motivo non adempia puntualmente agli obblighi assunti a qualsiasi titolo verso l'Associazione.

L'esclusione è deliberata dal consiglio direttivo dopo che al socio sia stato, per iscritto, contestato il fatto che può giustificare l'esclusione, con l'assegnazione di un termine di trenta giorni per eventuali controdeduzioni all'assemblea dei soci, che deciderà in merito.

Art. 14 - Divieto di rivendica dei Soci -

Il socio che cessa di appartenere alla associazione per recesso, decadenza od esclusione, non può rivendicare alcun diritto sul patrimonio e sulle quote già pagate.

Art. 15 - Volontario e attività di volontariato -

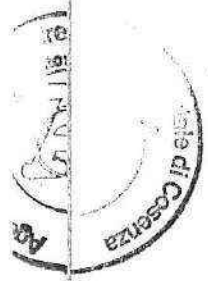
L'associato volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'organizzazione.

L'attività dell'associato volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.

Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata secondo importi e modalità previste dall'art. 17 comma 4 del D. Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore).

Il Consiglio direttivo delibera sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammesso il rimborso.



TITOLO IV

Organi sociali

Art. 16 - Organi dell'Associazione -

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei Soci; - il Consiglio Direttivo; - il Presidente; - il Collegio dei Revisori dei Conti.

Ai componenti degli organi sociali non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Art. 17 - L'Assemblea -

L'**ASSEMBLEA** è organo sovrano dell'Associazione ed è costituita da tutti i Soci effettivi ed onorari in regola con il pagamento delle quote Sociali.

L'Assemblea viene convocata almeno due volte l'anno dal Consiglio Direttivo, entro il 30 Aprile (per l'approvazione del bilancio consuntivo) ed il 31 Dicembre (per l'approvazione del bilancio preventivo), a mezzo avviso affisso nei locali della sede almeno 15 giorni prima della data fissata.

Ogni Socio ha diritto a prendere la parola, presentare mozioni e/o iniziative.

Ogni Socio ha diritto ad un solo voto. È ammessa una sola delega per ogni Socio. Non è ammesso il voto per corrispondenza.

Un terzo dei Soci può richiedere la convocazione dell'Assemblea.

In questo caso la convocazione deve avvenire entro 20 giorni dalla richiesta.

Art. 18 - Compiti dell'Assemblea -

Sono compiti dell'Assemblea:

- a) deliberare sugli indirizzi generali dell'Associazione;
- b) approvare il bilancio annuale consuntivo e preventivo;
- c) nominare i componenti del Consiglio Direttivo fissandone il numero prima dell'elezione, eleggere i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti;
- d) deliberare su ogni argomento sottoposto dal Consiglio Direttivo;
- e) approvare i regolamenti;
- f) modificare lo Statuto Sociale e i regolamenti;
- g) deliberare in ordine allo scioglimento dell'Associazione;
- h) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- i) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- l) delibera sull'esclusione degli associati;
- m) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Gli avvisi di convocazione devono contenere l'ordine del giorno dei lavori e la sede ove si tiene la riunione.

L'Assemblea può essere ordinaria e straordinaria. E' straordinaria l'Assemblea convocata per la modifica dello Statuto o deliberare il trasferimento della sede legale o deliberare lo scioglimento dell'Associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

Art. 19 - Direzione dei Lavori Assembleari -

Le Assemblee sono presiedute dal Presidente o in sua assenza da un Socio nominato dall'Assemblea stessa prima dell'inizio dei lavori.

Art. 20 - Numero Legale per la validità dell'Assemblea -

Le Assemblee ordinarie sono valide in prima convocazione quando sono presenti la metà più uno dei Soci, in seconda convocazione qualsiasi sia il numero dei partecipanti. I Soci deliberano tanto in prima quanto in seconda convocazione con la maggioranza dei presenti.

Le Assemblee straordinarie sono valide in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei Soci e deliberano con il voto favorevole dei 3/4 dei presenti.

In seconda convocazione le Assemblee straordinarie sono valide con qualsiasi numero di Soci presenti e deliberano con il voto favorevole dei 3/4 dei presenti.

Art. 21 - Verbalizzazione delle Assemblee -

Di ogni Assemblea verrà redatto apposito verbale in cui sono riassunte le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea stessa. Il verbale viene redatto dal segretario o da un componente dell'Assemblea ed è sottoscritto dallo stesso estensore e dal Presidente. Il Segretario avrà cura di trascrivere il verbale sull'apposito registro, conservato a cura del Presidente nella sede sociale.

Ogni Socio ha diritto di consultare i verbali delle sedute e chiederne, a proprie spese, una copia.

Art. 22 - Il Consiglio Direttivo -

Il CONSIGLIO DIRETTIVO è nominato dall'Assemblea, tra i soci effettivi.

Esso dura in carica tre anni e comunque sino alla loro sostituzione.

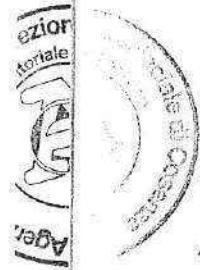
I Componenti del Consiglio Direttivo, che variano da un minimo di tre a un massimo di nove, sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo è investito di poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione con riferimento alle indicazioni programmatiche generali dell'Assemblea.

Art. 23 - Compiti del Consiglio Direttivo -

Sono compiti del Consiglio Direttivo:

- a) curare l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea;
- b) progettare e verificare lo svolgimento delle attività Sociali;
- c) elaborare il bilancio consuntivo annuale e il bilancio preventivo;
- d) convocare le Assemblee previste dallo Statuto;
- e) deliberare in materia di ammissione, recesso, decadenza ed esclusione dei Soci;
- f) conferire la qualifica di Soci onorari;
- g) fissare la misura delle quote Sociali e degli eventuali contributi Associativi supplementari;
- h) deliberare su tutti gli atti di natura contrattuale, mobiliare e finanziaria compresa l'apertura di conti correnti con enti finanziari e/o istituti bancari nell'ambito delle attività Sociali;

- 
- i) assumere personale dipendente o stipulare contratti d'opera con soci e terzi;
 - l) deliberare su tutti gli altri aspetti attinenti alla gestione sociale non riservati all'Assemblea dalle norme di legge o dal presente Statuto.
 - m) redigere regolamenti per la disciplina delle attività dell'Associazione, i quali dovranno essere sottoposti all'Assemblea per l'approvazione;
 - n) decidere sulla concessione della qualifica di Socio effettivo ai nuovi Soci che ne fanno richiesta.

Art. 24 - Modalità operative del Consiglio Direttivo -

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno due volte l'anno e inoltre ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o quando lo richieda un terzo dei suoi membri. Esso è convocato, almeno tre giorni prima della riunione mediante comunicazione scritta affissa nella sede sociale ed inoltrata tramite lettera, telefax, e-mail o sms.

Le delibere del Consiglio Direttivo sono valide quando sono assunte con la maggioranza assoluta dei membri, a parità di voti prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno oltre al Presidente il Vice-Presidente.

Se durante il mandato venissero a mancare uno o più membri del Consiglio Direttivo, il Consiglio Direttivo stesso sceglierà altri membri in sostituzione di quelli mancanti; potrà inoltre aumentare i suoi membri fino a raggiungere il numero massimo consentito dallo Statuto. I membri cooptati dureranno in carica fino alla prima Assemblea successiva, la quale potrà confermarli fino alla scadenza del Consiglio Direttivo che li ha nominati.

Qualora venisse meno la maggioranza dei membri, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto.

Art. 25 - Il Presidente -

Il **PRESIDENTE** ha la firma e la rappresentanza dell'Associazione ed è nominato dal consiglio direttivo, tra i suoi membri. Il Vice-Presidente, pure nominato dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti, ricopre le funzioni del Presidente in caso di indisponibilità. Convoca l'Assemblea dei Soci e il Consiglio Direttivo sia in caso di convocazione ordinaria che straordinaria.

Art. 26 - Il Collegio dei Revisori dei Conti -

E' nominato nei casi previsti dall'art. 30 del D. Lgs 117/2017. E' formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto;

- Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 27 - Organo di Revisione legale dei conti -

E' nominato nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017. E' formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

TITOLO V

Patrimonio - Esercizio sociale

Art. 28 - Patrimonio -

L'associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

- quote associative e contributi degli aderenti;
- contributi dei privati;
- contributi dello Stato, di enti e di istituzioni pubbliche, finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività e progetti;
- contributi di organismi internazionali;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

L'Assemblea deve approvare il bilancio entro il 30 aprile di ogni anno.

L'organizzazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste (divieto distribuzione utili e destinazione del patrimonio).

Art. 29 - Bilancio -

Il bilancio di esercizio dell'Organizzazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. E' redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'organizzazione.

Il bilancio è predisposto dall'organo di amministrazione e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

Art. 30 - Libri sociali -

L'organizzazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati tenuto a cura dell'organo di amministrazione;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;
- d) il registro dei volontari, tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 30 giorni dalla data della richiesta formulata al Consiglio Direttivo.

TITOLO VI

Scioglimento e liquidazione

Art. 31 - Scioglimento dell'Associazione -

Lo scioglimento dell'associazione, per qualsiasi causa, è deliberato dall'Assemblea dei soci, la quale determinerà anche la destinazione del patrimonio sociale disponibile al momento dello scioglimento. La delibera avverrà a maggioranza dei tre quarti dei soci aventi diritto al voto.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

TITOLO VII

Clausola compromissoria e norme transitorie

Art. 32 - Soluzione delle Controversie -

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Qualsiasi controversia in tema di rapporti associativi che insorgessero tra gli associati o tra questi e qualsiasi organo dell'Associazione, sarà rimesso al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato rituale.

L'arbitro sarà scelto di comune accordo tra le parti contendenti; in mancanza di accordo entro 30 giorni, la nomina dell'arbitro sarà effettuata dal Presidente del Tribunale di Castrovillari.

Art. 33 - Norme transitorie -

Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del Runts medesimo.

A decorrere dal termine di cui all'art. 104 del D. Lgs. 117/17, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017, la qualifica di onlus di diritto cessa di efficacia e trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D. Lgs. 117/17.

L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.-

CAMPANA (CS), lì 11 Ottobre 2020

